Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Martedì 3 ottobre — Numero 232

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1267 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1919, n. 2586, che istituisce un Ente autonomo, con la denominazione di « Opera del Porto di Ortona », per la costruzione e l'esercizio delle opere di quel porto;

Visto il decreto Reale 21 marzo 1920, n. 304;

Visto il decreto Reale 1° marzo 1922, n. 231;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per i lavori pubblici, per il tesoro e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento, vistato, d'ordine Nostro, dai ministri segretari di Stato proponenti per il funzionamento dell'Ente autonomo istituito con R. decreto-legge 16 novembre 1919, n. 2586, per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Ortona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — PEANO — DE VITO.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

REGOLAMENTO
per l'Ente portuale di Ortona.

CAPO I.
Costituzione dell'Ente

Art. 1.

L'Ente portuale di Ortona, istituito con decreto-legge in data 16 novembre 1919, n. 2586, con sede in Ortona, ha la durata di anni 60 a decorrere dal 29 gennaio 1920.

Art. 2.

L'amministrazione dell'Ente è affidata ad un Consiglio composto nei modi di cui all'art. 1 del citato decreto.

Il mandato del presidente e dei consiglieri è personale e scade ogni quattro anni, per il presidente dalla data del decreto di nomina e pei consiglieri dalla data della prima adunanza del Consiglio, salvo riconferma.

Due mesi prima dello scadere del rispettivo quadriennio, sarà promossa dal Consiglio di amministrazione la nomina del presidente nonchè dei membri del Consiglio stesso, che saranno al più presto designati dalle Amministrazioni ed Enti interessati.

Art. 3.

La carica di componente il Consiglio d'amministrazione è incompatibile con la condizione di:

a) attore o convenuto o patrocinatore di parte avversa in un giudizio in cui sia impegnato l'Ente;

b) arbitro o perito in un giudizio in cui sia impegnato l'Ente;

c) partecipante direttamente o indirettamente ad appalti, imprese e servizi di interesse dell'Ente;

d) impiegato o salariato dell'Ente.

È incapace di coprire detta carica chiunque si trovi in qualcuna delle condizioni previste dall'art. 25 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale.

Art. 4.

I consiglieri di amministrazione decadono dalla carica se mancano a quattro adunanze consecutive, a meno che l'assenza non sia giustificata da gravi ragioni personali o di servizio, le quali non abbiano carattere tale da rendere frustraneo il compito di rappresentante.

Nel caso di tale decadenza, come pure nei casi di cessazione straordinaria del mandato per rinunzia, per sopravvenuta incompatibilità o incapacità o per qualsiasi altra causa, l'Amministrazione interessata, su richiesta del presidente dell'Ente, provvederà alla sostituzione del suo rappresentante entro un mese, nei modi prescritti.

Il nuovo rappresentante rimane in carica fino al termine del quadriennio in corso.

Art. 5

La decadenza e la cessazione del mandato, di cui all'articolo precedente, sono pronunziate dal Consiglio di amministrazione, previa, però, contestazione dell'interessato nei casi di assenza e di incompatibilità. La decisione ha carattere definitivo.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno ogni quadrimestre, ed in via straordinaria ogni qual volta sia convocato dal presidente, di sua iniziativa, e quando tre almeno dei suoi componenti gliene presentino richiesta scritta.

Gli avvisi di convocazione sono inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e sarà ad essi allegato l'ordine del giorno.

In casi di urgenza, la convocazione potrà essere indetta telegraficamente almeno 48 ore prima, fermo restando la comunicazione sommaria della materia da trattare.

In nessun caso può essere trattata materia non contenuta nell'ordine del giorno, salvo che il Consiglio, se al completo e con voto unanime, non disponga diversamente.

Art 7.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre che intervengano almeno cinque dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, e nelle votazioni, in caso di parità di voti, è decisivo quello del presidente.

Il segretario generale dell'Ente è segretario del Consiglio.

Egli non può assistere alle discussioni su materia che lo interessi personalmente o quando il Consiglio lo ritenga opportuno.

L'Ente ha facoltà di fare intervenire alle adunanze funzionari dello Stato per consultarli su questioni che interessino l'Ente stesso.

Art. 8.

Il presidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione si astengono dal prendere parte alle discussioni e deliberazioni, quando siano trattati argomenti che personalmente li interessino o che interessino congiunti ed a fini fino al 4° grado civile o che riguardino aziende o Ditte, colle quali essi abbiano rapporti d'interesse o di affari.

Art. 9.

I processi verbali di ciascuna adunanza sono redatti dal segretario generale; in caso di suo impedimento o di assenza, da un funzionario dell'Ente, all'uopo autorizzato, o dal consigliere meno anziano nel caso previsto nel penultimo comma dell'art. 7. I processi verbali vengono letti e sottoposti all'approvazione del Consiglio nell'adunanza successiva, in caso d'urgenza, nella seduta medesima; essi debbono indicare gli argomenti e il numero dei voti riportati da ciascuna deliberazione.

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale risulti il suo voto e i motivi che lo hanno determinato.

I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario generale o da chi ne fa le veci.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire in favore dei suoi membri un emolumento in misura non superiore a L. 2000 annue, da corrispondere sia sotto forma di medaglia di presenza per seduta, sia come indennità complessiva alla fine di ogni esercizio finanziario, nella misura che verrà determinata dal Consiglio stesso.

Ai consiglieri residenti fuori della sede dell'Ente, per i viaggi eseguiti per prendere parte alle sedute del Consiglio, saranno corrisposte, a carico delle Amministrazioni cui appartengono, le indennità di missione che loro spettano in base ai propri regolamenti, oltre al rimborso delle spese di viaggio per coloro che dovessero pagarle.

Le spese di viaggio, di permanenza o di rappresentanza per viaggi e missioni eseguite da membri del Consiglio di amministrazione nell'interesse e in rappresentanza dell'Ente, faranno carico all'Ente stesso, nella misura, che sarà determinata nel regolamento interno dell'Ente.

CAPO II.

Attribuzioni del Consiglio d'amministrazione e del presidente

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberativo dell'Ente. Esso decide in qualsiasi materia di competenza dell'Ente stesso, salvo le attribuzioni riservate al presidente.

Art. 12.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente. Egli:

a) sovraintende a tutto l'andamento amministrativo e tecnico dell'Ente;

b) convoca e presiede le adunanze;

c) dispone e vigila l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

d) mantiene la disciplina tra gli stipendiati e salariati, avvalendosi dei poteri di cui ai successivi articoli;

e) può delegare ad altro membro del Consiglio la rappresentanza nella stipulazione dei contratti;

f) esercita in generale tutte le funzioni di carattere esecutivo spettanti all'Ente, oltre quelle deliberative che gli fossero delegate dal Consiglio;

g) rende esecutori i ruoli annuali delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, le note dei canoni dipendenti da concessioni o da affitti e da altri proventi, e il riparto delle spese erogate per lavori tra gli Enti tenuti a contribuire a norma di legge;

h) propone al Consiglio la compilazione dei progetti dei lavori e l'ordine della loro esecuzione, nonchè le norme generali, alle quali dovranno essere informati i capitolati d'oneri;

i) presiede alle gare di aggiudicazione e designa il membro delegato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza;

l) delibera sulle licenze di concessioni nei limiti indicati nell'art. 45;

m) dispone l'istruttoria degli atti relativi alla gestione diretta ed alla concessione di aree, impianti meccanici, nonchè dei servizi di competenza dell'Ente;

n) può prendere, sotto la sua responsabilità, e salva sempre anche nei riguardi dei terzi, la ratifica del Consiglio, nella sua prima adunanza, le deliberazioni a questo spettanti, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione;

o) propone al Consiglio, ed in seguito alla scelta da questo deliberata, nomina il membro del Collegio arbitrale di cui all'art. 30 del decreto Reale 16 novembre 1919, n. 2586.

Art. 13.

Al presidente è dovuta una indennità annua di L. 15.000.

Ove il presidente sia un funzionario di ruolo dell'Amministrazione di Stato, l'indennità stessa sarà ridotta a L. 4000, oltre lo stipendio e le altre competenze spettantigli per il grado, fermo il disposto dell'art. 1 del R. decreto 7 marzo 1920, n. 484.

Art. 14.

Il vice presidente sostituisce il presidente nei casi di assenza o di altro impedimento. Può inoltre esercitare le funzioni che il presidente ritenga di delegargli.

Art. 15.

Il Consiglio potrà richiedere alla R. avvocatura erariale di rappresentarlo o difenderlo in tutti i giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, collegi arbitrali e giurisdizioni speciali.

Gli onorari e le competenze, da corrispondersi alla avvocatura erariale, saranno liquidati a norma di legge.

CAPO III.

Uffici ed impiegati

Art. 16.

I servizi di competenza dell'Ente sono disimpegnati da un ufficio di segretariato, da un ufficio tecnico dei lavori, da un ufficio di ragioneria e da un ufficio per l'esercizio portuale.

Il Consiglio può, con sua deliberazione, riunire più uffici sotto la direzione di unico titolare.

Art. 17.

Il segretario generale è capo del personale. Egli è responsabile verso il presidente e verso il Consiglio dell'andamento dei servizi affidatigli.

Art. 18.

Il funzionario preposto dall'ufficio di ragioneria risponde personalmente della tenuta dei libri contabili, ed in particolare del conto degli impegni, del copia mandati, dello scadenzario dei pagamenti ad epoca fissa, del registro degli atti impeditivi di pagamento, del registro delle entrate e degli inventari dei beni mobili ed immobili.

Spetta, inoltre, al ragioniere di preparare ogni anno, nei prescritti termini di tempo, il progetto del bilancio preventivo, ed il conto consuntivo dell'azienda ed in genere di curare quei provvedimenti od atti necessari al regolare andamento ed al perfetto controllo della gestione contabile dell'Ente.

Art. 19.

Le nomine del personale sia di concetto che d'ordine sono deliberate dal Consiglio in base a ruoli organici regolarmente approvati ed alle vacanze di posti: il relativo decreto è firmato dal presidente e vistato dal segretario generale.

Le assunzioni ed il licenziamento del basso personale e di quello avventizio sono fatte dal presidente.

Art. 20.

Il personale posto a disposizione dell'Ente da Amministrazioni di Stato rimane soggetto alle norme disciplinari dell'Amministrazione cui appartiene.

Quando si tratti di infliggere una punizione superiore alla censura, il presidente deve riferirne all'Amministrazione da cui l'impiegato dipende, per l'applicazione degli articoli 49 e 51 del testo unico 22 novembre 1908, n. 693 sullo stato giuridico degli impiegati civili

Il presidente può peraltro esonerare il detto personale dal servizio, in attesa delle decisioni delle rispettive Amministrazioni.

Le note caratteristiche sono fatte dai rispettivi capi di ufficio e per questi dal presidente

Art. 21.

Al personale direttamente assunto dall'Ente il presidente può infliggere la censura o la sospensione dallo stipendio e dalle funzioni fino a cinque giorni, udite le discolpe dell'interessato.

Circa le maggiori pene disciplinari e salva la disposizione di cui all'art. 19, comma 2°, per il basso personale e per quello avventizio, decide il Consiglio di amministrazione a norma del regolamento interno.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, il presidente può altresì ordinare la sospensione dal grado e dallo stipendio a tempo indeterminato anche prima di udire le deduzioni dell'impiegato, salve le deliberazioni del Consiglio di amministrazione nella sua prima convocazione.

Le deliberazioni del presidente e quelle del Consiglio nei limiti della rispettiva competenza hanno carattere definitivo.

Art. 22.

Le indennità per trasferte o traslochi ai funzionari dell'Ente saranno liquidate nella misura da stabilirsi col regolamento interno.

Art. 23.

Le altre disposizioni regolanti lo stato giuridico, economico e disciplinare dei funzionari, nonchè le norme per il funzionamento del Segretariato, degli uffici e dei servizi di ogni specie, saranno determinate dal Consiglio di amministrazione nel regolamento interno.

Il Consiglio stesso annualmente approva il ruolo del personale in base all'organico da esso deliberato.

CAPO IV.

Gestione finanziaria

Art. 24.

L'anno finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 di-

cembre. Le operazioni per accertare entrate, per impegnare spese, per effettuare riscossioni od eseguire pagamenti in conto dell'esercizio si devono ultimare col 31 dicembre, nel qual giorno si chiudono tutti i conti relativi all'esercizio finanziario.

Art. 25.

Non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, sarà compilato lo schema del bilancio preventivo per l'anno seguente, da approvarsi dal Consiglio di amministrazione. Esso sarà costituito dal bilancio economico e da quello finanziario:

Il bilancio economico comprende:

a) nella parte attiva le rendite, i ricavi, le entrate reali e figurative ed i profitti che si presume possano verificarsi nell'anno:

b) nella parte passiva le spese reali e figurative, gli oneri, i consumi e perdite che si presume abbiano a verificarsi nello stesso periodo

Il bilancio finanziario indica le entrate e le uscite da riscuotere o da pagare, reali e figurative, che si prevede di accertare nell'anno.

Del bilancio preventivo sarà data comunicazione ai Ministeri dei lavori pubblici, della marina e del tesoro, appena sarà approvato.

Art. 26

Entro il primo trimestre d'ogni anno, dovrà essere compilato e sottoposto al Consiglio d'amministrazione il conto consuntivo dell'esercizio precedente. Esso sarà corredato da una relazione sull'andamento generale dell'azienda, compilata in base agli elementi approntati dai capi dei diversi uffici. Copia di esso dovrà essere comunicata ai membri del Consiglio almeno 15 giorni prima della discussione.

Nei 15 giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, e, in ogni caso, non più tardi del 31 marzo, copia del conto sarà trasmessa per l'approvazione ai Ministeri dei lavori pubblici della marina e del tesoro, unitamente alla relazione di cui sopra. Il conto s'intenderà approvato se entro un trimestre dalla data di comunicazione non sarà restituito con osservazioni.

Art. 27.

Tutti gli atti che importino impegno od ordinativo di spesa debbono essere firmati dal presidente e vistati dal segretario generale.

Agli effetti contabili apporrà anche la sua firma il ragioniere, ove questi non creda, per insufficiente documentazione o per qualsiasi altra causa d'irregolarità, di darvi corso, ne riferirà immediatamente al presidente, che potrà disporre con ordine scritto la esecuzione del provvedimento: salvo a sottoporre la decisione al Consiglio di amministrazione nella successiva convocazione.

Rimane sotto la responsabilità del segretario generale la inclusione di tale comunicazione nell'ordine del giorno.

Art. 28.

Per la riscossione del contributo dello Stato di cui all'art. 4 del decreto 16 novembre 1919, n. 2586, l'Ente rimetterà annualmente al Ministero dei lavori pubblici la domanda di pagamento debitamente giustificata.

Art. 29.

Al termine di ciascun esercizio finanziario, l'Ente rimetterà in doppia copia al Ministero dei lavori pubblici l'elenco delle somme dovute dagli Enti locali, quale contributo alla spesa sostenuta dall'Ente per le opere di cui al decreto Reale 16 novembre 1919, n. 2586.

Detto elenco sarà corredato da copia dei documenti giustificativi e diventerà definitivo, a norma e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge, quando il Ministero l'avrà restituito vistato, o quando siano trascorsi tre mesi dalla data dell'invio al Ministero stesso e quello non abbia fatto osservazioni.

Art. 30.

A ciascuno degli Enti interessati viene data comunicazione di tale elenco definitivo, perchè esegua il rimborso delle spese di sua spettanza entro i 90 giorni successivi a quello di comunicazione.

Alla fine di ogni anno finanziario, l'Ente rimette ai prefetti l'indicazione presuntiva dell'ammontare del contributo degli Enti locali nella spesa da sostenersi nell'anno successivo per le opere di cui sopra.

Tale comunicazione non pregiudica il rimborso della maggiore spesa che fosse accertata all'atto della liquidazione.

Art. 31.

I proventi di concessione o di affitti di aree, fabbricati e locali, diritti di sosta, ecc. sono corrisposti direttamente all'Ente dalla data in cui esso ne avrà ricevuta la consegna e assunta la gestione.

Sino a quando l'Ente non potrà provvedere direttamente a mezzo dei suoi uffici alla riscossione dei proventi per concessioni, affitti di aree, fabbricati e locali, diritti di soste, ecc. l'Amministrazione governativa continuerà a percepire tali proventi e li rimborserà a richiesta dell'Ente con la decorrenza dal 29 gennaio 1920.

Art. 32.

Le modalità di riscossione delle tasse e sopratasse affidate all'Amministrazione doganale, del versamento all'Ufficio Cassa dell'Ente e delle operazioni di verifica, saranno stabilite di accordo tra il Ministero delle finanze e l'Ente medesimo.

Art. 33.

Le spese di riparazioni di danni arrecati dai privati ad opere, impianti, ecc. concesse all'Ente, saranno a questo rimborsate sui depositi che la Capitaneria di porto avrà fatti eseguire dai responsabili nella Cassa dell'Ente, a norma dell'art. 177 del Codice per la marina mercantile e 834 del relativo regolamento.

A tal fine, constatato il danno, la capitaneria inviterà l'Ente a determinare senza indugio l'entità del deposito per gli ulteriori provvedimenti.

Compiuta la riparazione, la spesa relativa verrà liquidata e comunicata alla Capitaneria di porto, che curerà la restituzione al depositante delle eventuali eccedenze di deposito, e, nel caso di deficienza, promuoverà un deposito suppletivo da parte dell'interessato.

Art. 34.

Tutti coloro che hanno maneggio di denaro, che sono incaricati del deposito o hanno in consegna valori materiali dell'Ente, devono prestare congrua cauzione, il cui ammontare sarà determinato dal Consiglio.

Capo V.

Contratti e lavori

Art. 35.

Nei modi e con le forme stabilite dal Consiglio di amministrazione con deliberazione motivata, si provvede a tutte le contrattazioni ed ai lavori riguardanti servizi di competenza dell'Ente.

Art. 36.

Per l'esecuzione dei lavori e per le spese in economia, l'Ente può emettere mandati di anticipazione ai propri funzionari fino a L. 10.000, e di apertura di credito fino a L. 100.000.

Non può essere emesso un nuovo mandato per lo stesso oggetto, se non sia stato presentato il rendiconto giustificativo di almeno due terzi di quello precedente.

I mandati sono firmati dal presidente e dal segretario generale e portano il visto del ragioniere.

Art. 37.

I funzionari che, a termini dell'articolo precedente, ricevono anticipazioni, sono esonerati dal prestar cauzione.

Coloro a favore dei quali sono autorizzate anticipazioni od aperture di credito, debbono presentare il relativo rendiconto appena erogati totalmente i fondi e comunque non oltre la fine di ciascun trimestre.

Entro il 15 gennaio di ciascun anno, debbono essere presentati i rendiconti dell'ultimo trimestre del decorso esercizio e le eventuali richieste di rinnovazione di mandati che sono scaduti con la chiusura dell'esercizio finanziario.

Entro lo stesso termine devono essere riversate alla Cassa dell'Ente le somme anticipate e non spese.

Art. 38.

I mandati per pagamenti diretti per lavori o forniture, sono emessi in base ai certificati ed agli stati di avanzamento da rilasciarsi dall'Ufficio tecnico.

Art. 39.

Su richiesta dell'Ente, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede nei modi consueti alla compilazione dei progetti di massima e di quelli esecutivi occorrenti per le opere e provviste che riguardino i servizi ferroviari.

Fra questi lavori potranno essere compresi quelli necessari per il passaggio diretto delle merci dal vettore ferroviario al vettore marittimo e viceversa, e per il funzionamento dei servizi cumulativi ferroviari e marittimi.

I progetti che riguardano modificazioni agli impianti esistenti potranno essere studiati anche per l'iniziativa dell'Amministrazione predetta.

I progetti saranno presentati all'Ente e saranno sottoposti al procedimento stabilito per gli altri progetti.

Art. 40.

Possono essere eseguiti in economia quei lavori che per la loro limitata entità, per loro natura, o per l'urgenza, non consentano indugio nell'appalto, in conformità alle disposizioni per l'esecuzione dei lavori in conto dello Stato.

In casi di somma urgenza, per garantire la continuità e sicurezza dell'esercizio gravemente minacciato, potranno i lavori essere eseguiti immediatamente, previa compilazione di un verbale di constatazione da approvarsi dal presidente. Questi curerà la ratifica dei provvedimenti nella prima adunanza del Consiglio.

Art. 41.

Per le espropriazioni l'Ente provvede alla pubblicazione del piano parcellare con l'offerta dell'indennità ai proprietari.

Gli stati di consistenza sono compilati in contraddittorio degli interessati, i quali sono invitati ad intervenire con avviso da pubblicarsi almeno 15 giorni prima, in ciascuno dei Comuni interessati.

In mancanza di tale intervento, gli stati di consistenza sono compilati con l'assistenza di due testimoni. Appena effettuato il deposito prescritto, l'Ente potrà promuovere dal prefetto il decreto di occupazione e di espropriazione dei beni di cui agli articoli 30 e 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Capo VI.

Gestione del porto

Art. 42.

Le aree di cui, a norma del decreto Reale 16 novembre 1919, n. 2586, viene concessa la gestione all'Ente, sono distinte in tre categorie:

a) aree occorrenti per le ordinarie operazioni commerciali e delle quali è consentita l'occupazione solo pel tempo occorrente per il disbrigo delle operazioni medesime;

b) aree concesse per più lungo tempo o per altri usi, i quali però non compromettano menomamente la revocabilità della concessione *ad mutum* e lo sgombero immediato e la rimessa nel pristino stato delle aree medesime;

c) aree concesse per usi che implichino la costruzione di opere stabili o permanenti con alterazioni delle aree medesime.

La distribuzione delle aree fra le tre categorie sarà fatta dal presidente su deliberazione del Consiglio di amministrazione, di intesa con la Capitaneria di porto.

Art. 43.

L'occupazione delle aree di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, sarà regolata dalle norme e tariffe che verranno determinate in apposito regolamento che l'Ente sottoporrà all'approvazione del Ministero competente, anche per gli effetti dell'articolo 41 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

Art. 44.

Le concessioni delle aree di cui alla lettera *b*) dell'art. 42 saranno fatte per licenze trimestrali, semestrali ed annuali od anche per più lungo periodo, se riguardano i cantieri e le altre industrie navali contemplate dal capo 1° titolo 3 del regolamento 20 novembre 1879 per l'applicazione del Codice per la marina mercantile.

Le licenze delle quali non sia stata chiesta la rinnovazione un mese prima della loro scadenza s'intendono decadute.

Art. 45.

Le licenze trimestrali e semestrali sono concesse dal presidente dietro domanda degli interessati; ma dovranno essere presentate al Consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima adunanza successiva al rilascio della licenza stessa.

In nessun caso potranno essere prorogate se la ratifica stessa non abbia avuto luogo.

Art. 46.

Le licenze annuali e di durata superiore devono essere previamente autorizzate dal Consiglio di amministrazione. Questa autorizzazione, salva decisione in contrario, implicherà anche quella di eventuali proroghe.

Art. 47.

Qualora più domande di concessioni per gli scopi di cui alla lettera *a*) e *b*) dell'art. 42, fossero fatte per occupare lo stesso luogo, la preferenza sarà normalmente determinata dalla priorità dell'effettiva presentazione, quale sarà accertata dal Registro dell'Ufficio dell'Ente incaricato di ricevere le domande stesse.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, avrà però facoltà di derogare a questa norma, sia aprendo una gara per l'aggiudicazione della concessione, sia dando la preferenza, con provvedimento motivato, alla domanda rispondente ad un fine che giudichi di maggiore interesse pubblico o dell'Ente, qualora siano diversi i fini per i quali l'area è richiesta.

Art. 48.

I canoni per le licenze trimestrali e semestrali sono fissati dal presidente; gli altri dal Consiglio di amministrazione.

Nei contratti implicanti l'obbligo di costruire opere la cui proprietà debba essere lasciata all'Ente senza compenso, potrà essere stabilito nella misura fissa di L. 1 il canone da pagarsi a titolo di semplice riconoscimento dei diritti dell'Ente, salvo gli altri oneri increnti al contratto.

Art. 49.

Le concessioni fatte per licenza, sono sempre subordinate alla condizione che l'Ente potrà in qualunque tempo e per qualunque causa risolverle e fare sgombrare il suolo con semplice intimazione scritta entro il termine stabilito nella licenza stessa.

Nel caso di risoluzione, il concessionario non potrà pretendere indennizzo o compenso alcuno, ma soltanto la restituzione della metà del canone pagato, purchè abbia usufruito dell'area per un tempo inferiore alla metà di quello indicato per la licenza.

Art. 50.

Quando per lo scopo della concessione o per la natura delle opere di cui occorra autorizzare l'esecuzione, venga esclusa la materiale possibilità di poter ottenere in qualunque momento lo sgombero e la rimessa in pristino dell'area, la concessione dovrà farsi mediante contratto.

I contratti non avranno effetto esecutivo finchè non siano approvati con decreto Ministeriale o Reale secondo le disposizioni vigenti.

Anche le concessioni fatte per contratto saranno sempre subordinate alla revoca per qualsiasi ragione di pubblica utilità o d'interesse dell'Ente, ma la revoca potrà essere subordinata al pagamento di una indennità proporzionata al costo previamente concertato delle opere e al tempo mancante al termine della concessione.

Tale indennità sarà esclusivamente determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Nei contratti stessi sarà stabilito un congruo termine entro il quale il concessionario dovrà assumersi l'obbligo di sgombrare completamente l'area occupata.

Qualora, invece, convenisse all'Ente la conservazione delle opere medesime, sarà imposto al concessionario l'obbligo di mantenerle e di consegnarle all'Ente in perfetto stato alla scadenza senza indennizzo o compenso alcuno.

Art. 51.

Nel caso di concorrenza tra più domande di concessioni contrattuali sarà preferita ad esclusivo giudizio del Consiglio, con deliberazione motivata, quella che si proponga scopi di maggiore interesse pubblico o dell'Ente, e, se lo scopo sia identico, quella che presenti maggiori garanzie finanziarie e tecniche.

Sarà però in facoltà del Consiglio l'aggiudicare la concessione in seguito a pubblica gara o a licitazione privata pel miglioramento del canone od anche in seguito a concorso dei progetti tecnici.

Sono concorrenti le domande di concessioni che riflettano la occupazione della stessa area o comunque siano fra loro tecnicamente incompatibili.

Art. 52.

Sulle domande di concessioni l'Ente sentirà il parere della Capitaneria di porto per quanto esse possano riferirsi alla polizia portuale ed alla navigazione.

Art. 53.

Un elenco di tutte le concessioni fatte per licenze e per contratto dovrà essere trasmesso al Ministero della marina alla fine di ciascun semestre.

Art. 54.

Per tutto quanto non risulti altrimenti stabilito dal decreto Reale 16 novembre 1919, n. 2586, e dal presente regolamento, l'Ente si atterrà nelle concessioni alle norme contenute nel titolo III, cap. 1, 2, 3, 4 e 5 del regolamento per la esecuzione del Codice per la marina mercantile, ed alle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 55.

A garanzia di qualsiasi concessione, il concessionario deve depositare presso l'Ente una cauzione sufficiente a garantire il pagamento dei canoni e l'osservanza di tutti gli obblighi assunti.

Art. 56.

L'esercizio delle grue e degli altri meccanismi per l'imbarco, per lo sbarco, il trasbordo, l'immagazzinamento, ecc. delle merci nonchè degli spazi coperti e scoperti, dei capannoni di deposito, dei magazzini generali, punti franchi, ecc., scali di alaggio, ecc. e di ogni altro arredamento portuale, costruito anche a cura dello Stato e gestito dall'Ente, potrà essere da questo anche dato in concessione a privati.

L'esercizio di essi tanto eseguito direttamente che fatto in concessione, deve essere disciplinato da speciali tariffe e regolamenti approvati con decreto del Ministero competente.

CAPO VII.

Disposizioni transitorie

—

Art. 57.

Fino a che il nuovo regolamento di cui all'art. 43 non sarà approvato, il deposito delle merci sulle aree demaniali del porto verrà disposto dalla Presidenza dell'Ente portuale d'intesa con la Capitaneria di porto e la locale Camera di commercio.

Art. 58.

Per i contratti tuttora vigenti tra le Amministrazioni dello Stato e le imprese assuntrici di appalti di manutenzione e di illuminazione del porto di Ortona l'Ente si sostituisce allo Stato fino alla scadenza per quanto riguarda gli obblighi di cui all'art. 18 del decreto Reale 16 novembre 1919, n. 2586.

Art. 59.

Fino a quando l'Amministrazione dell'Ente non abbia costituiti gli uffici esecutivi potrà il Consiglio mediante deliberazione dare incarico ad uno dei consiglieri di assumere le funzioni di segretario generale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
come da decreto in data 23 luglio 1922:
Il ministro del tesoro
PEANO.
Il ministro dei lavori pubblici
RICCIO.
Il ministro della marina
DE VITO.

Relazione di S. E il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 20 settembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Scandiano (Reggio Emilia).

SIRE!

In seguito al ferimento di due fascisti (uno dei quali moriva poco dopo) avvenuto a Scandiano nella notte dal 3 al 4 agosto u. s. per opera di quel sindaco, ed ai gravi incidenti che a tale fatto tennero dietro, essendosi la civica rappresentanza trovata di fatto nella impossibilità di funzionare, la provvisoria gestione di quel Municipio venne assunta da un commissario prefettizio.

Successivamente 26 dei 30 consiglieri assegnati per legge al Comune, hanno dato le dimissioni.

Non essendo ora opportuno, nelle attuali condizioni dell'ordine pubblico, indire subito le elezioni per la ricostituzione di una

nuova Amministrazione, nè potendosi, d'altra parte, nell'interesse dell'Ente e dei servizi, protrarre a tempo indeterminato la provvisoria gestione del commissario predetto, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario munito dei più ampi poteri, di cui all'art. 324 della legge comunale e provinciale.

A ciò, su conforme parere reso dal Consiglio di Stato, nella adunanza del 7 settembre corrente anno, provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Cesare Martinelli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 20 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE

TADDEI

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 20 settembre 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Lizzano in Belvedere (Bologna)

SIRE!

Avendo 9 dei 20 consiglieri comunali di Lizzano in Belvedere, in essi compresi, tre assessori effettivi ed uno supplente, emigrato da tempo all'estero per ragioni di lavoro, mentre, di recente, altri 8, fra cui il sindaco, si sono dimessi, quella Civica azienda si è trovata di fatto nella impossibilità di funzionare, ed il prefetto ha dovuto assicurare la continuità dei pubblici servizi affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario.

Non potendosi ora, nelle attuali condizioni dell'ordine pubblico, indire subito le elezioni per la ricostituzione dell'ordinaria rappresentanza, nè essendo d'altra parte, conveniente, nell'interesse dell'Ente e dei servizi, che si protragga a lungo la provvisoria gestione di detto commissario, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario munito dei più ampi poteri dell'art. 324 della legge comunale e provinciale.

A ciò, su conforme parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 7 settembre c. a., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lizzano in Belvedere, in provincia di Bologna, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Oreste Orzali, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 20 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE

TADDEI

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'8 settembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mongiuffi Melia (Messina).

SIRE!

In seguito a gravi dissensi sorti fra gli amministratori del comune di Mongiuffi Melia, 8 dei 15 consiglieri assegnati per legge hanno rassegnate le dimissioni.

Non essendo opportuno, nelle attuali condizioni dello spirito pubblico, fare subito le elezioni suppletive per la reintegrazione numerica della civica rappresentanza, nè potendo, d'altra parte, l'attuale Amministrazione, così ridotta, funzionare regolarmente, si rende indispensabile, lo scioglimento del Consiglio comunale per far luogo, in epoca propizia, alla ricostituzione integrale del Consiglio stesso.

A ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 9 agosto corrente anno, provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno:

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mongiuffi Melia in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Amico Giuseppe è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduto lo statuto civico di Trieste;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la deliberazione 20 luglio 1922, del Consiglio comunale di Trieste relativa alla vendita della realità comunale numero tavolare 3127, dell'estensione di metri quadrati 1210, per il prezzo di L. 600.000 (seicentomila) alle condizioni stabilite nella deliberazione stessa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il notevole contributo che i precedenti concorsi - annualmente banditi dal 1913 al 1921 - hanno recato al miglioramento della cerealicoltura nell'Agro romano;

Riconosciuta la opportunità di promuovere ed estendere la coltivazione dei grani, delle avene e degli orzi di razza pura che numerose prove dirette, in colture comuni e sperimentali, permettono di ritenere assai bene appropriate alla campagna romana;

Riconosciuta altresì la utilità di promuovere la costituzione di impianti - individuali o cooperativi - per la produzione di sementi selezionati;

Visti il testo unico 10 novembre 1905, n. 647, il decreto legge Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, il R. decreto 12 novembre 1921, n. 1713 e la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernenti il bonificamento dell'Agro romano e pontino;

Udito il Comitato di vigilanza per l'Agro romano;

Sulla proposta del direttore generale della colonizzazione e del credito agrario;

Decreta:

Art. 1.

Nell'anno agrario 1922-923 i produttori di frumento, di avena e di orzo di razza pura della zona di Agro romano e pontino soggetta al bonificamento obbligatorio possono concorrere ai seguenti premi:

due primi premi di L. 2000, con premio di L. 500 ciascuno all'agente della Azienda;

due premi di L. 1500 con premio di L. 400 ciascuno all'agente dell'Azienda;

tre premi di L. 1200 con premio di L. 300 ciascuno all'agente dell'Azienda;

cinque premi di L. 1000 con premio di L. 250 ciascuno all'agente dell'Azienda;

dieci premi di L. 500 con premio di L. 200 ciascuno all'agente dell'Azienda.

I premi agli agenti delle aziende saranno pagati, sempre che risulti che essi hanno cooperato, nel miglior modo, alla conservazione della purezza delle varie razze e al buon esito delle coltivazioni, e potranno essere ripartiti fra il fattore ed il capoccia.

Art. 2.

Ai premi di cui al precedente articolo possono concorrere agricoltori singoli o Cooperative di produttori che abbiano in coltura una delle seguenti razze di frumento, avena e orzo fisiologicamente pure, già in coltivazione più o meno estesa nella campagna romana e pontina:

Razze di frumento di tipo Reatino n. 1, 2 e 11 della selezione Todaro.

Razze di frumento di tipo Colognese n. 12, 29 e 31, della selezione Todaro.

Razze di frumento di tipo Gentile semiaristato n. 48, della selezione Todaro.

Razze di frumento di tipo Gentile rosso n. 53, della selezione Todaro.

Razze di frumento di tipo Marzuolo n. 83 e 87, della selezione Todaro.

Razze di frumento di tipo Carosella n. 112 della selezione Todaro.

Razze di frumento di tipo Romanello n. 187 e 211 della selezione Todaro.

Razza di frumento di tipo Zucchetto n. 235 e 238, della selezione Todaro.

Razza di frumento tipo Turgido fucense n. 255, della selezione Todaro.

Ibrido Carlotta Strampelli — Dauno — Luigi Strampelli — Cervero — Apulia — Ardito (precocissimo) — Riccio (precocissimo) e Marzuolo Potenziani di N. Strampelli.

Razze di avena nn. 23, 87, 99 e 147 della selezione Todaro.

Razze di orzo Maraini, Raineri, Alba, Aurora di N. Strampelli.

Ciascun agricoltore o ciascuna Cooperativa di produttori non può concorrere nella stessa tenuta con più di due razze di frumento, di avena o di orzo.

Per l'ammissione al concorso la quantità di grano, di avena o di orzo che il concorrente deve produrre non dovrà essere inferiore a quintali cento per ogni razza di frumento e di avena, e a quintali trenta per ogni razza di orzo, o di frumenti precoci o marzuoli, e dovrà essere meccanicamente selezionata, come è uso per le buone sementi. La vagliatura dei sopra fissati quantitativi dovrà essere ultimata per le avene e per gli orzi non oltre il 31 agosto, e per i frumenti non oltre il 15 settembre 1923.

Art. 3.

I concorrenti debbono seguire un processo colturale che assicuri il perfetto isolamento di ciascuna razza e disporre di appropriati vagli cernitori per la selezione meccanica almeno delle sementi occorrenti per i propri fondi.

Art. 4.

Su proposta motivata della Commissione giudicatrice, il ministro per l'agricoltura potrà concedere, a ciascuno dei concor-

centi premiati, uno speciale diploma che lo segnali come produttore di sementi di razza pura, sottoposto a controllo e a garanzia stabiliti nel regolamento approvato con decreto Ministeriale 20 ottobre 1917.

Art. 5.

Le domande di ammissione in carta bollata da L. 2 dovranno pervenire entro il 31 gennaio 1923 al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale della colonizzazione e del credito agrario) e dovranno contenere le seguenti indicazioni:

1° cognome, nome, paternità e residenza abituale del concorrente;

2° cognome e nome del fattore o capoccia dipendente dal concorrente;

3° denominazione del fondo ove ha luogo la coltivazione;

4° superficie coltivata con le razze di frumento, di avena o di orzo per le quali si concorre.

Art. 6.

Per ciascuna coltura di frumento, di avena o di orzo il concorrente deve far pervenire al Ministero, entro il 15 agosto 1923 una breve relazione sulle condizioni in cui la coltura stessa fu avviata e si svolse. E cioè:

1. *L'estensione* della coltura (ettari).
2. *Terreno* (giacitura, impasto, condizioni di scolo).
3. *Cultura precedente* (tenendo presente che sono escluse dal concorso le coltivazioni in ristoppio).
4. *Lavori di preparazione.*
5. *Concimazione* (diretta e alla coltura precedente).
6. *Semina* (epoca - a righe o a spaglio - quantità di seme per ettaro - provenienza della semente - trattamenti prima dello spargimento).
7. *Cure culturali* (terra nera - erpicature - scerbature - concimazione - in copertura - soppressione tempestiva dei cespi colpiti da carbone).
8. *Mietitura* (a mano o con macchine - epoca).
9. *Trebbiatura* (epoca - prodotto complessivo in granelli, possibilmente anche prodotto in paglia).
10. *Eventuali danni:*
   a) da azioni meteoriche (grandine, siccità, ecc.);
   b) da parassiti animali e vegetali.

Art. 7.

Non più tardi del 30 settembre 1923, i concorrenti dovranno far pervenire per ogni razza, in appropriati imballaggi, una ventina di cespi di frumento, di avena o di orzo sradicati prima della mietitura e venti chilogrammi di granelli opportunamente vagliati, perchè possano figurare nella speciale Mostra. Detti campioni saranno restituiti dopo la Mostra.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di seguire le coltivazioni e controllare con tutti i mezzi che reputerà idonei le indicazioni date dai concorrenti. Essa preleverà, anche a mezzo di agenti di sua fiducia, per ogni partita in concorso, nei magazzini dei concorrenti, due campioni di un chilogramma ciascuno, rispettivamente dai granelli in natura (come escono dalla trebbiatrice) e da quelli preparati per la semina.

Art. 9.

Il giudizio di merito sarà basato sulle osservazioni di campagna, sulle qualità agrarie e commerciali dei prodotti e sul grado di purità che il concorrente sia riuscito ad assicurare alla razza in cultura.

A pari qualità di prodotto di granelli, l'aggiudicazione dei premi sarà decisa tenendo conto della entità della produzione, dell'ordinamento tecnico-economico e dello svolgimento dell'attività produttiva nella impresa.

Art. 10.

Alle spese per i premi in denaro e diplomi, per le visite della Commissione giudicatrice alle colture ammesse a concorso, per le sedute di aggiudicazione del concorso stesso, nonchè per la organizzazione della Mostra campionaria è assegnata la somma di L. 35.000 da prelevarsi dalla Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, istituita con l'articolo 12 della legge 17 luglio 1910, numero 491.

Il direttore generale della Colonizzazione e del Credito agrario è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 16 settembre 1922.

Il ministro
BERTINI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i Regi decreti 14 agosto 1920, n. 1234 e 22 luglio 1920, n. 1233;

Nella attesa che entri in vigore, un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, il R. decreto 22 settembre 1922, con il quale sono estesi ai territori annessi il testo unico sulla pubblica sicurezza e i regolamenti e le altre disposizioni ivi indicati;

considerata l'opportunità di predisporre e facilitare l'attuazione del decreto ora indicato anche in quelle città con proprio Statuto nelle quali, come a Bolzano e a Rovereto, contrariamente a quanto si pratica nelle altre città con proprio Statuto delle nuove Provincie sono ancora esercitate dai Comuni nella sfera delle attribuzioni delegate alcune mansioni di polizia di competenza dello Stato;

viste le disposizioni degli Statuti comunali per le città di Bolzano e di Rovereto, secondo cui il Governo ha il diritto di far disimpegnare in ogni momento da propri organi in tutto o in parte gli affari delle attribuzioni delegate;

di concerto con il ministro per gli affari dell'interno;

HA DECRETATO:

Art. 1.

Sono esercitate direttamente dai commissari civili per i rispettivi distretti politici le mansioni di polizia sinora disimpegnate dai comuni di Bolzano e di Rovereto nella sfera delle attribuzioni delegate

Art. 2.

Il Commissario generale civile per la Venezia Tridentina stabilirà il giorno dell'entrata in vigore del presente decreto e darà le disposizioni necessarie per la sua esecuzione

Roma, addì 28 settembre 1922.

Il presidente del Consiglio dei ministri
FACTA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 6 agosto 1922:

De Tomi cav. Giorgio, tenente colonnello legione Ancona, promosso colonnello.

Maggiori.

Tango cav. Felice, maggiore, promosso tenente colonnello.

Capitani

I seguenti capitani sono promossi maggiori:

Citerni Teodorico — Giorgi Roberto

Tenenti.

I seguenti tenenti sono promossi capitani:

Mignani Pietro — Valdora Benedetto — Capitta Romeo — Folli Marcello.

Vitale Alfio — Tomasi Edoardo — Ceretti cav. Edoardo.

Capitta Romeo, tenente, a disposizione Ministero marina, cessa da tale posizione e destinato a disposizione legione Genova.

Dell'Alba Fortunato, tenente, collocato a disposizione Ministero marina.

Con R decreto del 30 luglio 1922:

I seguenti tenenti di complemento sono trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali in servizio attivo permanente, con anzianità assoluta dalla data del presente decreto ed inscritti nel ruolo nell'ordine seguente:

Bracci Fausto — Mannino Mariano — Pagano Francesco.

Arma di fanteria

Colonnelli.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Brigida cav. Gaetano, colonnello, collocato in aspettativa per motivi speciali, a sua domanda, dal 15 agosto 1922.

Primi capitani.

Con R. decreto del 13 luglio 1922:

Izzi Antonio, primo capitano, promosso maggiore con anzianità 9 ottobre 1915 e decorrenza per gli assegni dal 1° gennaio 1922.

Capitani

Bresciani Luigi, capitano dispensato a sua domanda dal servizio attivo permanente ed inscritto col proprio grado ed anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Lanzetti Ettore, capitano in aspettativa per riduzione quadri, revocato e considerato come non avvenuto il decreto 14 maggio 1922 nella parte che si riferisce al richiamo in servizio dall'aspettativa per riduzione di quadri ed è trasferito in aspettativa per motivi speciali dal 1° maggio 1922.

Braunè Arturo, capitano, collocato in aspettativa per motivi speciali a sua domanda, dal 15 agosto 1922.

Bravi Eugenio, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri, è trasferito in aspettativa per motivi speciali dal 1° agosto 1922.

Con R. decreto del 6 agosto 1922:

I sottonotati capitani sono collocati in aspettativa per sospensione dall'impiego, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Del Gaudio Costantino, dal 27 gennaio 1922.

Bottacchi Enrico, dal 27 id. 1921.

Giorla Francesco, dal 11 id. 1922.

Laudi Primo, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto, col proprio grado e con anzianità 31 ottobre 1917, nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Tenenti.

Con R. decreto del 6 agosto 1922:

I seguenti tenenti sono dispensati, a loro domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritti col proprio grado ed anzianità per ciascuno a fianco indicato nel ruolo degli ufficiali di complemento:

Tuozzi Ettore, con anzianità 8 giugno 1916.

Corazza Natale, id. id. 1° ottobre 1917.

De Stefano Francesco, id. id. 22 maggio 1919.

MINISTERO per l'industria e il commercio

Corso medio dei cambi

del giorno 29 settembre 1922

(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	170 59	Dinari	—
Londra	103 57	Corone jugoslave	—
Svizzera	440 25	Belgio	169 25
Spagna	360 —	Olanda	—
Berlino	1 48	Pesos oro	—
Vienna	0 03	Pesos carta	—
Praga	73 —	New York	23 73

Oro 457.68

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3 50 °/₀ netto (1906)	72 40	—
3.50 °/₀ netto (1902)		—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	81 59	—

DIREZIONE GENERALE

del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 30 settembre 1922

(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	178 76	Dinari	—
Londra	103 —	Corone jugoslave	—
Svizzera	438 75	Belgio	168 79
Spagna	358 —	Olanda	—
Berlino	1 50	Pesos oro	—
Vienna	0 035	Pesos carta	—
Praga	73 —	New York	23 64

Oro 456 14

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	72 56	—
3,50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo		—
5 °/₀ netto	81 77	—

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 12).

1ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consolidato 5 0|0	136760	250 —	Valenza Giulio-Angelo di Luigi, dom. ad Angera (Como)	Valenza Giulio-Angelo di Luigi, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. ad Angera (Como).
»	115838	1750 —	Bondioli Maria fu Gerolamo, moglie di Comolli Carlo di Ernesto, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a *Tamburini* Lucia fu *Aureliano*, ved. Bondioli, dom. a Milano	Bondioli Maria fu Gerolamo, moglie di Comolli Carlo di Ernesto, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a *Tamborini Lucia* fu *Aurelio*, ved. Bondioli, dom. a Milano.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 settembre 1922.

Il direttore generale: **GARBAZZI**

Smarrimento di ricevute (1ª *pubblicazione*). (El. n. 9).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazione:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 538 — Data della ricevuta: 7 luglio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione della ricevuta: Epifani Francesco-Saverio fu Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore 13 — Ammontare della rendita L. 670, consolidato 5 °/₀ con decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data della ricevuta: 1° luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione della ricevuta: Scotti Giuseppe fu Alberto — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita L. 350, consolidato 3,50 °/₀ con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 116 — Data della ricevuta: 11 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Ottalo Cristoforo fu Vito — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Ammontare della rendita L. 35, consolidato 3.50 °/₀ senza cedole.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 settembre 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Montanaro e San Benigno in provincia di Torino, è stato, con decreto del 26 settembre 1922, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

CONCORSI

R. Conservatorio di S. Nicolò di Prato (Toscana)

Avviso di Concorso
a tre posti gratuiti

L'OPERAIO-PRESIDENTE

Visto l'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1920, n. 1930;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1315;

Vedute le disposizioni del regolamento interno del R. conservatorio di S. Nicolò di Prato (Toscana), approvato con risoluzione Ministeriale 3 settembre 1869;

Veduta la deliberazione della Commissione amministrativa del 31 luglio 1922;

RENDE NOTO:

È aperto il concorso a tre posti gratuiti in questo R. conservatorio.

Potranno aspirare ad essi posti le fanciulle cattoliche di civile condizione, di età non minore di anni sette, e non maggiore di dodici, nate da « padre pratese ».

Le aspiranti dovranno far pervenire al sottoscritto operaio-presidente del R. conservatorio di S. Nicolò di Prato (Toscana), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero della istruzione pubblica, la domanda su carta da bollo da L. 1,20 insieme con i seguenti documenti, da rilasciarsi dai competenti uffici in carta bollata:

1° fede di nascita dello Stato civile;

2° fede di battesimo;

3° attestazione del sindaco dalla quale risulti che la concorrente è nata da padre pratese;

4° attestato di sana costituzione fisica e di efficace vaccinazione;

5° stato di famiglia;

6° dichiarazione della Giunta comunale sulla professione del padre, sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulle contribuzioni che il padre di famiglia paga per imposte e

tasse, sul patrimonio comunque e dovunque esistente dei genitori e della aspirante stessa;

7° certificato dell'agente dell'imposte del luogo ove la fanciulla risiede che attesti l'ammontare delle imposte corrisposte dai componenti la famiglia stessa;

8° certificato degli studi compiuti dall'aspirante.

Nell'assegnazione del posto, a norma di quanto stabilisce l'art. 1 del D. L. 22 agosto 1918, n. 1315, sarà data la preferenza:

a) alle orfane dei militari caduti in guerra e di coloro che sono morti a causa della guerra;

b) alle figlie di coloro che per ferite, malattie contratte in guerra ed a causa della guerra siano resi inabili a lavoro proficuo.

La fanciulla ammessa al posto è dispensata dsl pagamento della retta per vitto, alloggio ed istruzione, restando a carico della famiglia ogni altra spesa per libri, oggetti di cancelleria, corredo, vestiario, imbiancature, ecc., ecc. Sono pure escluse dalla retta, e sono quindi a carico della famiglia, le spese per lavori femminili, per medicine e cure di malattie, le spese di posta e telegrafo e quelle per le lezioni facoltative ed ornamentali.

Il posto viene conferito dal Ministero della istruzione pubblica su proposta della Commissione amministrativa del R. conservatorio.

Le alunne perdono il posto gratuito nei casi seguenti:

1° qualora non conseguano l'approvazione negli esami annuali;

2° Qualora vengano a trovarsi in condizioni di salute che non consentano la loro permanenza nell'Istituto, a giudizio insindacabile del sanitario di fiducia del R. conservatorio;

3° per mancato pagamento delle spese che sono a carico della famiglia;

4. per gravi mancanze disciplinari e in caso di persistente contegno che turbi la tranquillità dell'Istituto.

Prato (Toscana), dal R conservatorio, 1922.

L'operaio-presidente
avv. GIOVANNI DELLA NAVE.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle R. scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

DECRETA:

Art. 1.

Presso la Regia Scuola industriale di Cagliari è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante di meccanica, macchine e disegno relativo.

Lo stipendio iniziale è di L. 5500 oltre l'indennità caroviveri.

Nominato stabile continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 800 ciascuno due quinquennali di L. 700 ciascuno ed un ultimo quadriennale per merito di L. 700, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 10,800.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale), entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentati in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti, in forma legale e con le firme debitamente autenticate:

a) atto di nascita;

b) certificato di immunità penale;

c) certificato di moralità;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnamento;

e) titolo di studio: diploma originale o copia autentica di laurea di ingegnere;

f) tutti gli altri titoli, lavori e pubblicazioni che i concorrenti ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse.

Sono escluse le pubblicazioni manoscritte o in bozze di stampa

g) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

h) l'elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati indicati nelle lettere *b), c)* e *d),* devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* il personale delle scuole industriali dipendenti da Ministero dell'industria e del commercio e i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 3.

Le prove di esame avranno luogo a Roma in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro idoneità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 4.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 5.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali sarà sottoposto a due ispezioni In caso favorevole sarà nominato stabile, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni, istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, della scuola e del Ministero per l'industria e il commercio

Art. 6.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 26 settembre 1922

Pel ministro
BOSCO LUCARELLI

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate [illegible] RAFFAELE, gerente